




CITTÀ DI MOGLIANO VENETO



COMUNE DI CASIER



Città di Preganziol

REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazioni dei Consigli Comunali

Mogliano Veneto n. 73 del 30/09/2021

Preganziol n. 36 del 29/09/2021

Casier n. 36 del 30/09/2021

INDICE

TITOLO I – GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione

Art. 3 – Numero delle armi in dotazione

TITOLO II – MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

Art. 5 – Modalità di porto dell'arma

Art. 6 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

Art. 7 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

TITOLO III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8 – Prelevamento custodia e deposito dell'arma

Art. 9 – Doveri dell'assegnatario

Art. 10 – Consegnatario e sub-consegnatario delle armi

Art. 11 – Doveri del consegnatario

Art. 12 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Art. 13 – Controlli e sorveglianza

TITOLO IV - ADDESTRAMENTO

Art. 14 – Addestramento al tiro

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Rinvio

Art. 16 – Entrata in vigore

TITOLO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e quelle vigenti in materie di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, è una delle pistole semiautomatiche, con caricatore di riserva, calibro 9 x 21 mm o 9 mm corto, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, sia per il personale maschile che per quello femminile.
2. Il Corpo Intercomunale potrà dotarsi di sciabole, il cui uso è riservato ai soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste e funzioni pubbliche.

Art. 3 – Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo Intercomunale di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, o altra motivazione. Il Sindaco denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.
2. Le armi non assegnate e quelle di riserva, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in idoneo locale il cui accesso è riservato al Comandante e ai soggetti dal medesimo individuati, nel rispetto del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

TITOLO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma può avvenire in via provvisoria o in via continuativa. L'assegnatario dell'arma in via provvisoria al termine del servizio dovrà consegnare la medesima al sub-consegnatario delle armi in dotazione al Corpo che ne curerà la registrazione ed i controlli stabiliti dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145.
2. Nell'ambito del territorio della Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale tra i Comuni di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier ovvero

del territorio in cui si trovano ad operare, tutti gli appartenenti al Corpo Intercomunale in possesso della qualità di Agente di P.S. e dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, svolgono il servizio con l'arma in dotazione.

3. Gli appartenenti al Corpo, ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale. L'arma è assegnata al personale non obiettore di coscienza.
4. Il personale obiettore di coscienza eventualmente presente nel Corpo, che non abbia rinunciato a tale status ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà impiegato, secondo le disposizioni del Comando, in servizi che non comportano l'uso delle armi.
5. L'arma è assegnata solo al personale in possesso:
 - a) della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della Legge n.65/86, una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio;
 - b) dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.
6. I requisiti di cui al comma precedente devono essere verificati almeno ogni 5 (cinque) anni. E' facoltà del Sindaco e/o del Comandante del Corpo richiedere una verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici quando ritenuto opportuno, anche prima della verifica periodica.
7. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa. Il provvedimento di assegnazione dell'arma, inoltre, dovrà essere riportato in apposito registro.
8. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale sopra menzionato.
9. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelli disciplinati dalle leggi 26 marzo 2001, n. 128 e 24 luglio 2008, n. 125, nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante.
10. L'arma in dotazione è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso dei requisiti previsti dal comma 4 del presente articolo, dal Sindaco del Comune di appartenenza o dal Comandante del Corpo Intercomunale a tal fine delegato, con proprio provvedimento comunicato al Prefetto.
11. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio dei Comuni convenzionati, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori dai Comuni convenzionati, e viceversa quando previsto dalla tipologia di assegnazione.

Art. 5 – Modalità di porto dell'arma

1. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, commi 1°, lettera a) e 2° del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 a portare l'arma anche fuori del servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Il Comandante, il Vice Comandante ed i Vice Commissari del Corpo Intercomunale possono portare l'arma di servizio in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme ordinaria.

2. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine, corredata di caricatore di riserva. In ogni spostamento l'arma va sempre tenuta in fondina e mai abbandonata.
3. Il personale comandato in servizio giornaliero interno (esempio ufficio) è autorizzato ad espletare servizio non armato, con custodia dell'arma durante il turno, presso la sede di svolgimento dell'attività, in apposita cassetta di sicurezza a chiusura singola dell'armadio corazzato.
4. È vietato portare l'arma dentro borse, borselli e simili contenitori.
5. Il personale armato non deve depositare l'arma assegnatagli in armadietti o cassetti o altri luoghi non idonei.
6. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo predisposta.
7. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
8. Il Comandante, o in caso di urgenza anche il Responsabile in turno, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco del Comune di appartenenza del personale a cui è ritirata l'arma.
9. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo dell'arma.
10. Possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione per esigenze di difesa personale gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale che facciano parte del picchetto d'onore.
11. L'esenzione dal porto dell'arma può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.
12. Il Comandante del Corpo Intercomunale può disporre, a tutto il personale, con atto motivato, il porto e la detenzione presso il domicilio dell'arma assegnata in via continuativa.

Art. 6 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, effettuati al di fuori del territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione dagli addetti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, sono svolti di norma senza l'arma. Tuttavia, agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per le ragioni indicate al comma 12 dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 7 – Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi svolti al di fuori dell’ambito territoriale di cui al comma 19, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.
2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell’ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell’art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
3. Il Sindaco del Comune di appartenenza del dipendente che presterà detto servizio comunica al Prefetto di Treviso e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

TITOLO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8 – Prelevamento, custodia e deposito dell’arma

1. L’arma è prelevata previa annotazione del provvedimento di assegnazione nel registro di cui al comma 3.
2. Le armi sono conservate, con caricatore sganciato e senza colpo in camera di scoppio, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, posizionati in un locale chiuso a chiave. In detti luoghi di custodia, unitamente alle armi in dotazione assegnate ai singoli operatori, sono istituiti idonei registri di carico e scarico come da disposizioni vigenti. Le armi in dotazione e il relativo munizionamento sono prelevati presso i luoghi sopra descritti dagli operatori prima dell’inizio del servizio e normalmente versate al termine dello stesso.
3. Nel caso in cui il numero di armi da custodire sia superiore a quindici e munizioni superiori a duemila cartucce, verrà istituita l’armeria secondo le disposizioni previste dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 o, in alternativa, per l’eccedenza, disporre il porto e la detenzione presso il domicilio dell’arma assegnata in via continuativa.
4. Una copia delle chiavi dell’armeria, eventualmente istituita ai sensi dell’art. 12 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, e degli armadi blindati è conservata dal Comandante secondo la normativa vigente.
5. L’arma deve essere immediatamente affidata al Comandante, ovvero a persona da lui nominata, nei seguenti casi:
 - quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l’assegnazione;
 - quando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - all’atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.
6. In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni 10, e per tutto il periodo dello stesso, il personale ha facoltà di depositare l’arma nei luoghi di cui al comma 2 o nell’apposita armeria eventualmente istituita secondo la normativa vigente.

Art. 9 – Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma, deve verificare:
 - al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - custodire con la massima diligenza e cautela l'arma e curarne la manutenzione;
 - applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando.

A tal fine, dovrà in particolare:

- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante gli eventuali servizi notturni che si dovessero organizzare;
 - nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro, comunque fuori dalla portata dei minori;
 - evitare di lasciare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
 - osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
2. L'appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale può depositare l'arma, alla fine del servizio giornaliero, presso le sedi del Corpo, nei luoghi di cui all'articolo 8.
 3. È sempre vietato l'uso delle armi al di fuori delle eventualità consentite dalla legge. Qualora si renda necessario l'uso dell'arma, l'assegnatario ne deve dare tempestiva comunicazione al Comandante, ovvero al suo responsabile di riferimento o all'Ufficiale in turno, seguita da una relazione dettagliata su tale circostanza.

Art. 10 – Consegnatario e sub-consegnatario delle armi

1. Il Comandante è nominato consegnatario delle armi ed è responsabile della tenuta dell'armamento e munizionamento in deposito.
2. Il Comandante nomina un sub-consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso.

Art. 11 – Doveri del consegnatario

1. Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 D.M. 4 marzo 1987 n. 145.
2. Essi inoltre curano con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni negli armadi, dei registri e della documentazione, delle chiavi, consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) l'effettuazione di controlli periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;

- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di custodia.

Art. 12 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'apertura degli armadi è consentita esclusivamente al Comandante e, in sua assenza, al sub-consegnatario e al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario per svolgere le operazioni di prelevamento, pulizia, deposito dell'arma.
2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo appositamente predisposto, ove devono essere affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art. 13 – Controlli e sorveglianza

Il Comandante, ovvero un suo delegato, può eseguire periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità ed efficienza.

**TITOLO IV
ADDESTRAMENTO**

Art. 15 – Addestramento al tiro

1. Il personale appartenente al Corpo Intercomunale, cui sia stata assegnata l'arma, deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. È facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.
3. Dell'avvenuto addestramento e delle regolamentari esercitazioni di tiro a segno dovrà essere tenuta idonea documentazione agli atti d'ufficio.
4. L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
5. Per quanto non espressamente previsto dal precedente articolo 36 e dal presente articolo, si applicano le norme del D.M. 7 marzo 1987, n. 145, nonché del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e ogni altra disposizione in materia.

Art. 16 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla normativa nazionale e regionale.

Art. 17 – Abrogazione di norme

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale vigente nonché ogni altra norma regolamentare o disposizione organizzativa od operativa con esso incompatibile.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva e sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Treviso, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché alla Regione del Veneto.